

Avvocati
Butti Peres Zalin
& Partners

11 novembre 2026

DVR E SORVEGLIANZA SANITARIA: LA RISPOSTA DEL MINISTERO A QUATTRO QUESITI

(Interpello 5/2026 del 9.11.2026)

avv. Francesca Masso

Il Ministero del Lavoro, con l'**Interpello n. 5/2026** e richiamate le norme di riferimento (artt. 25, 28, 29 e 41 D. Lgs. 81/08), risponde a **quattro quesiti** (di seguito sintetizzati) della CGIL:

1) *Il Medico Competente deve visitare solo i "locali aziendali" o tutti i luoghi, anche a campione, in cui i lavoratori svolgono attività lavorativa anche se collocati fuori dai locali aziendali?*

La Commissione, considerato l'intero impianto normativo e in particolare l'obbligo di valutare "tutti" i rischi, precisa che **l'obbligo di visita degli ambienti di lavoro** da parte del medico competente "*deve **estendersi** a **tutti i contesti** in cui l'attività lavorativa viene effettivamente svolta, nella misura in cui essi **assumano rilievo ai fini della valutazione dei rischi***". Le modalità di attuazione andranno definite tenendo conto delle specificità della organizzazione e degli esiti della valutazione dei rischi che definiranno i criteri di selezione degli ambienti di lavoro da visitare.

2) *il DVR deve essere aggiornato a) ad ogni ristrutturazione aziendale che modifichi tempi, luoghi, "al di là del tempo trascorso tra le stesse" b) per mansione generica o per singola attività lavorativa anche qualora questa risulti identica per mansione, ma nei fatti solo collocata in luogo diverso?*

La Commissione afferma che, in caso di modifica del processo produttivo e fermo l'obbligo di provvedere con immediatezza "*a prescindere dall'intervallo temporale intercorso tra le diverse modifiche*" all'**aggiornamento del DVR**, "***non ogni modifica** organizzativa comporta **automaticamente**"* ma quelle modifiche che comportino una **diversa esposizione ai rischi.**

In questo caso e comunque, la valutazione deve essere svolta con riferimento alla **effettiva esposizione** a rischio derivante dalle concrete modalità e condizioni di esecuzione dell'attività lavorativa e non alla qualificazione formale della mansione (che potrebbe rimanere immutata).

3) *la visita medica prevista prima della ripresa del lavoro dopo una assenza continuativa superiore a 60 gg per motivi di salute superiore è obbligatoria solo per lavoratori e mansioni già soggetti a sorveglianza sanitaria o per tutti i lavoratori e lavoratrici indipendente dalla mansione?*

La Commissione, rinviando al contenuto dell'Interpello n. 1/2024, precisa che "*solo i lavoratori **soggetti a sorveglianza sanitari**a debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all'articolo 41, comma 2, lettera e-ter)*".

4) *Rientrano nell'obbligo di sorveglianza sanitaria anche le mansioni non considerate nel DVR che, svolte prevalentemente all'esterno sono soggette a più singoli rischi?*

La Commissione afferma che il DVR deve rappresentare le effettive condizioni di lavoro per cui, ove le mansioni comportino l'esposizione a rischi per i quali la normativa prevede la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro è tenuto ad attivarla, in coerenza con le risultanze della valutazione dei rischi.